

- la decisione del FEI che organizza il procedimento adeguato di cui alla decisione del consiglio di amministrazione del FEI relativa all'allineamento dello statuto di impiego degli agenti del FEI del 24 settembre 2001;
 - la decisione del consiglio d'amministrazione del FEI, in principio del 4 febbraio 2013, che fissa il bilancio per il personale per il 2013;
 - la decisione del direttore generale del FEI che fissa la nuova griglia di merito per il 2013;
 - il verbale della riunione del consiglio di amministrazione della BEI del 18 dicembre 2012; il verbale della riunione del comitato direttivo della BEI del 18 dicembre 2012
 - il verbale della riunione del comitato direttivo della BEI del 29 gennaio 2013;
 - la nota della direzione del personale della BEI «personale/ASP/2013-5» del 29 gennaio 2013;
 - il Corporate Operational Plans 2013-2015 della BEI e dei FEI;
- condannare il FEI alle spese

Ricorso proposto il 17 luglio 2013 — ZZ/BCE

(Causa F-73/13)

(2013/C 274/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca Centrale Europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della BCE del 28 maggio 2013 che impone il licenziamento disciplinare al ricorrente e il risarcimento del danno morale subito dal medesimo

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione della Banca Centrale Europea del 28 maggio 2013 che impone il licenziamento disciplinare a decorrere dal 31 agosto 2013;
- reintegrare pienamente, di conseguenza, il ricorrente con adeguata pubblicità al fine di ripristinarne il suo buon nome;
- in ogni caso risarcire il danno morale subito dal ricorrente stimato ex aequo et bono in EUR 20 000;
- rimborsare tutte le spese.

Ricorso proposto il 25 luglio 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-74/13)

(2013/C 274/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, avvocati)

Convenuta: Commissione

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione relativa al trasferimento dei diritti a pensione della ricorrente nel regime pensionistico dell'Unione che applica le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII allo Statuto dei funzionari.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione di trasferire i suoi diritti a pensione acquisiti precedentemente alla sua assunzione nel regime pensionistico dell'Unione europea (in prosieguo: «RPUE») conformemente a calcoli dell'abbuono fissati in applicazione delle disposizioni generali di esecuzione (in prosieguo: le «DGE») dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII allo Statuto del 3 marzo 2011;
- condannare la Commissione alle spese.